

Disciplinare per l'istituzione dell'Albo per le associazioni operanti nell'ambito della disabilità.

Indice

Art. 1 Finalità	pag.2
Art. 2 Istituzione dell'albo	pag.2
Art. 3 Soggetti destinatari	pag.2
Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'albo	pag.2
Art. 5 Modalità di iscrizione	pag.3
Art. 6 Revisione dell'albo	pag.3
Art. 7 Cancellazione dall'albo	pag.3
Art. 8 Pubblicità	pag.4
Art. 9 Diritti degli iscritti	pag.4
Art. 10 Entrata in vigore	pag.4

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Pisa riconosce il ruolo delle associazioni di promozione sociale e del volontariato, ne valorizza la funzione per la partecipazione alla comunità locale. Riconosce il ruolo delle associazioni che prestano servizi in favore di persone con disabilità. A tal fine il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative, secondo la Costituzione e le leggi, per mezzo del presente disciplinare, detta norme per valorizzare l'associazionismo che presta servizi a favore delle persone con disabilità, quale espressione dell'impegno e del pluralismo. Detta altresì criteri e strumenti che possono favorire i rapporti tra l'ente medesimo e le associazioni che promuovono servizi in favore di persone con disabilità, salvaguardando l'autonomia delle stesse.

Art. 2 Istituzione dell'albo

1. E' costituito un Albo di associazioni operanti nell'ambito della disabilità al fine di ottimizzare risorse, offerte e professionalità messe a disposizione delle persone con disabilità.

Art. 3 Soggetti destinatari

1. Ai fini del presente disciplinare si riconoscono come soggetti destinatari le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, costituite mediante atto scritto e regolarmente registrato.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'articolo 3 regolarmente costituite ed operanti, nell'ambito comunale, da almeno un anno, presentando la documentazione di cui all'articolo seguente.

2. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria; le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

3. Non ha diritto di iscrizione all'Albo l'associazione o l'organizzazione di cui la metà più uno dei dirigenti appartenga al direttivo di altra associazione già iscritta allo stesso Albo.

4. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dalla vigente normativa per le diverse forme giuridiche che il soggetto assume, devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro.

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

- h) l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
- m) i soggetti iscritti assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.

Art. 5 Modalità di iscrizione

1. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 31 Dicembre e indirizzata al dirigente competente, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati.
2. L'istanza deve contenere inoltre:
 - a) l'indicazione dell'ambito di attività prevalente e le finalità perseguite con riferimento alla disabilità;
 - b) la relazione delle attività svolte nell'ultimo anno;
 - c) bilancio e rendiconto finanziario;
 - d) il numero degli aderenti, l'elenco delle cariche sociali ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organizzazione.
3. Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.
4. La conferma di avvenuta iscrizione, avviene con determinazione del dirigente competente entro il mese di marzo di ciascun anno.
5. Il diniego all'iscrizione deve essere motivato e formalmente comunicato al soggetto richiedente.

Art. 6 Revisione dell'albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo è prevista una revisione periodica triennale dell'Albo stesso, in previsione della quale i soggetti iscritti devono inviare al Comune:
 - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
 - b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
 - c) ultimo bilancio e delibera di approvazione.
2. Ogni altra variazione relativa alla sede, al rinnovo delle cariche sociali, alla modifica dell'attività ed alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, deve essere comunicata al Comune entro tre mesi.
3. La revisione è approvata con determinazione del dirigente competente.

Art. 7 Cancellazione dall'albo

1. Il soggetto iscritto che non provvederà ad adempiere al procedimento di revisione, come descritto all'art. 6, verrà cancellato dall'Albo.
2. Qualora il soggetto iscritto perda uno dei requisiti di cui all'art. 4, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione della Giunta Comunale
3. La cancellazione deve essere comunicata al soggetto entro 30 giorni con le modalità previste dalla L. 241/90 e s.m.i.
4. Mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.
5. Esercizio di attività in spregio ai valori della democrazia, uguaglianza e tutela della diversità e, in generale, di attività lesiva dell'immagine del Comune.

Art. 8 Pubblicità

1. Il Comune pubblica l'elenco aggiornato dei soggetti iscritti all'Albo, curandone annualmente la revisione ai fini di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.
2. Sul sito istituzionale del Comune si riserva un'apposita pagina dedicata all'Albo all'interno del settore Sociale, in cui l'Amministrazione rende disponibili, oltre all'elenco aggiornato dell'anno in corso, i moduli necessari per le istanze da presentare all'Ente.

Art. 9 Diritti degli iscritti

1. I soggetti iscritti all'Albo partecipano di diritto ai lavori del Laboratorio Comunale per l'Accessibilità
2. L'iscrizione all'Albo darà diritto ad un punteggio riconosciuto in caso di partecipazione a bandi per l'erogazione di contributi ordinari nello specifico ambito di intervento in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento Comunale n 46 del 2012.
3. Il Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, può stipulare con gli iscritti all'Albo convenzioni per la realizzazione di servizi, piani e programmi d'intervento nelle materie rientranti nelle finalità statutarie dei soggetti iscritti all'albo.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. Il Comune provvede a darne informazione mediante adeguata pubblicità.